



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei
servizi e delle attività formative

Servizio XXI Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina

Direzione

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Unione Europea



Fondo Sociale Europeo

Prot. n. 2019/2348

Messina, il 25 NOV. 2019

All'Ordine dei Consulenti del Lavoro di MESSINA
ordine.messina@consulentidellavoropec.it

All'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina
ordine.messina@pec.commercialisti.it

All'Ordine degli Avvocati di MESSINA
ordineavvocatimessina@pec.it

Oggetto : Conciliazioni delle controversie individuali di lavoro in materia di lavoro del settore pubblico e privato – articolo 410 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 31 della L. 04/11/2010 n. 183.

Pervengono a quest'Ispettorato richieste di conciliazione anche in forma congiunta tra le parti, consistenti nella corresponsione di compensi al lavoratore a titolo di retribuzione minima mensile, ferie, riposi giornalieri e settimanali, T.F.R., contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; compensi che per la loro natura sono compresi fra i diritti indisponibili, in quanto non rientranti nella sfera giuridica dello stesso.

Quanto sopra, a fronte di una rinuncia da parte del lavoratore a qualsivoglia eventuale impugnazione riguardante l'intero pregresso rapporto di lavoro.

Come risaputo il contenuto dell'art.2113 c.c., introdotto, a suo tempo, dall'art.6 della L. n.533/73 ha lo scopo di tutelare adeguatamente i diritti del lavoratore evitando che lo stesso, spinto dalla necessità, sia portato ad accettare condizioni economiche svantaggiose per lui e per la sua famiglia, con rinuncia espressa dei diritti sopraelencati.

Ai sensi del richiamato art. 2113 del Codice Civile, infatti, le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

A tal proposito si ritiene utile rammentare il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione del 07/11/2018, con la quale è stato ribadito che *“Per esserci transazione tra lavoratore e datore è necessario che l'accordo preveda lo scambio di reciproche concessioni.*

Per poter qualificare come atto di transazione l'accordo tra lavoratore e datore è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l'elemento dell'“aliquid datum, aliquid retentum”, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile (nella specie, la

lavoratrice a seguito della sua rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro, non aveva ottenuto null'altro che il TFR, diritto che le era già riconosciuto per legge)".

La legge ed in particolare l'art. 2113 c.c. quindi ammette che il lavoratore possa validamente disporre dei suoi diritti (e quindi rinunziarvi o transigere), ma solo se viene assistito da un avvocato in giudizio o da un sindacalista davanti alla Commissione di Conciliazione.

Infatti la Corte di Cassazione con sentenza resa in data **23/10/2013 n. 24024** ha stabilito che le rinunzie o transazioni sono valide *"solo a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinuncia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto si evinca la "res dubia" oggetto della lite (in atto o potenziale) e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c. [...] consentendogli di individuare esattamente il diritto al quale rinuncia e a fronte di quale vantaggio"*.

Quanto sopra porta alla conclusione che, qualora in presenza di una istanza avanzata presso questo ispettorato che non presenti i suddetti requisiti, la Commissione non potrà trattare e definire l'atto conciliativo.

Al di fuori di tali ipotesi, la Commissione opera pienamente nel caso di **diritti disponibili** quali ad esempio:

- Indennità sostitutiva del periodo di riposo, trattamenti economici derivanti da pattuizioni individuali (c.d. superminimo), periodo di preavviso, retribuzione eccedente i minimi tabellari, risoluzione consensuale, impugnazione dei licenziamenti, costituzione del rapporto di lavoro ad esclusione di quelli irregolari, risarcimento danni, etc.....,

In ultimo e per maggiore completezza si rammenta che per le controversie individuali di lavoro aventi per oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi il lavoratore può attivare le procedure di cui agli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 23/04/2004, n. 124, "Conciliazione Monocratica-Diffida Accertativa".

I Presidenti degli Ordini in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione della presente ai propri iscritti, al fine di sensibilizzare gli stessi ad attenersi a quanto rappresentato.

Il Dirigente dell'I.T.L.
Ing. V. Lo Conti



Il funzionario direttivo

isp. Angelo D'Antoni

